

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 ⁽¹⁾.

Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto:

1. Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:

tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.